



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

2008 - 2012

Articolo 1

Funzioni delle Commissioni di Studio.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili promuove la costituzione di commissioni di studio per l'approfondimento di tematiche di interesse professionale.

Le commissioni di studio effettuano, nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio ODCEC, studi e ricerche allo scopo di produrre pareri, elaborati e progetti utili all'attività istituzionale dell'ODCEC ed all'attività professionale degli iscritti allo scopo di promuovere seminari, convegni ed incontri di formazione degli iscritti.

Di concerto con altri ordini professionali e associazioni potranno essere istituite Commissioni di studio miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati tra gli ordini e le associazioni, che nomineranno i componenti delle Commissioni stesse.

Articolo 2

Nomina delle Commissioni di studio e durata.

Il Consiglio dell'ODCEC determina l'opportunità di procedere all'istituzione delle Commissioni di Studio, delega un suo componente a guidarla e procede alla nomina del presidente e dei componenti, in numero variabile, non superiore a 15 persone.

Le commissioni di studio durano in carica sino all'esaurimento del compito assegnato, ovvero decadono con lo scadere del mandato della Consiglio. Spetterà al nuovo Consiglio nominato decidere in merito alla riattivazione delle Commissioni di Studio precedentemente attive.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nel sito dell'ODCEC verranno illustrate tutte le Commissioni di Studio attivate con l'indicazione del delegato della Consiglio, del presidente e dei componenti nonché dello stato dei lavori.

Le Commissioni miste istituite con altre associazioni e/o ordini professionali non possono essere sciolte prima che abbiano esaurito il proprio programma.

Articolo 3

Composizione della commissione

La commissione è composta da tutti gli iscritti all' ODCEC che ne facciano richiesta, fermo restando il numero massimo stabilito di volta in volta dal Consiglio dell'ODCEC. In caso di adesioni superiori al numero di membri stabilito per la commissione, sarà cura della Consiglio effettuare le nomine. I membri delle Commissioni debbono essere scelti tra Dottori Commercialisti ed esperti contabili regolarmente iscritti all'Ordine, sulla base di inderogabili criteri di competenza e di professionalità.

Alle commissioni potranno inoltre partecipare anche esperti non iscritti all'Ordine, ma qualificati nell'ambito dell'argomento oggetto della commissione.

In caso di cessazione dall'incarico di un membro, la Consiglio può provvedere alla sua sostituzione.

La commissione è guidata da un componente della Consiglio ("delegato di Consiglio"), che riporta alla commissione le indicazioni e gli obiettivi della Consiglio, e coordinata nei lavori da un presidente nominato dalla Consiglio e scelto tra coloro che la comporranno. Al presidente spetta:

- la gestione organizzativa
- l'attuazione del programma scientifico definito dalla Consiglio e rappresentato dal delegato di Consiglio
- la responsabilità dell'attività della commissione di studio
- la nomina di un segretario, che si occuperà di redigere i verbali delle riunioni.

Il presidente, inoltre, deve farsi carico della raccolta delle indicazioni provenienti dai componenti di commissione per un eventuale ampliamento e



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

modifica degli argomenti oggetto di studio, da riportare alla attenzione del delegato di Consiglio.

Il segretario coadiuva il presidente nelle attività per la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni, delle relazioni periodiche e per la compilazione delle schede presenza e attività.

Articolo 4

Definizione del programma

Nella prima riunione la Commissione di studio deve individuare e definire:

- gli obiettivi del proprio lavoro sulla base delle linee guida impartite dalla Consiglio, da concordare con il delegato di Consiglio;
- un programma di massima dei propri lavori con individuazione delle tempistiche e dell'elaborato che verrà prodotto da tale riunione dovrà emergere un breve elaborato da presentare alla Consiglio per meglio individuare il progetto. Ogni eventuale modifica degli obiettivi dovrà essere riportata sull'elaborato.

Articolo 5

Organizzazione dei lavori

Convocazione e riunioni

La convocazione delle Commissioni di Studio è fatta dalla segreteria dell'ODCEC su indicazione del Presidente della Commissione stessa o dal presidente della Commissione stessa.

Ad ogni riunione deve essere sottoscritto un foglio presenze e deve essere redatto dal segretario della commissione un verbale sintetico conservato dal Presidente e trasmesso alla Segreteria dell'ODCEC.

Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'ODCEC o presso la sede proposta dal Presidente di concerto con il delegato di Consiglio.

Le Commissioni possono articolarsi in gruppi di studio. In tale caso il Presidente nomina un coordinatore che funge da segretario e relaziona sul gruppo di lavoro.

Documentazione



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tutta la documentazione, sia organizzativa, che relativa agli elaborati scientifici della commissione dovranno essere trasmessi in copia alla segreteria dell'ODCEC.

Articolo 6

Responsabilità dell'attività della Commissione

Il Presidente della Commissione è responsabile dell'intera attività della Commissione, del rispetto del presente Regolamento, dello sviluppo del programma scientifico definito e del rispetto delle tempistiche di elaborazione e deve predisporre una relazione trimestrale sullo stato dei lavori della Commissione da sottoporre al delegato di Consiglio e successivamente da trasmettere alla Consiglio.

Articolo 7

Partecipazione

La partecipazione attiva alle riunioni ed ai lavori delle commissioni è requisito imprescindibile; il componente che risulta assente a due riunioni nell'anno solare decade d'ufficio, salvo il caso di gravi impedimenti. La partecipazione e la presenza dovranno essere sempre comunicate tramite il foglio presenze alla Segreteria dell'ODCEC che stilerà apposito elenco della partecipazione alla commissione.

Articolo 8

Elaborati delle commissioni.

Tutti i pareri, gli elaborati ed i progetti realizzati dalle commissioni di studio sono di proprietà dell'ODCEC; al Consiglio ODCEC spetta decidere se debba esserne fatta pubblicazione e con quali modalità o farne altra utilizzazione che riterrà opportuna in base agli interessi degli iscritti.

In caso di pubblicazione l'ODCEC avrà cura di evidenziare i nominativi dei componenti della commissione che ha contribuito alla realizzazione dell'opera.

Nessun elaborato potrà essere pubblicato o comunicato a terzi senza che esso sia stato prima validato dal delegato di Consiglio ed abbia ricevuto espressa autorizzazione da parte della Consiglio ODCEC.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I componenti della Commissione che hanno predisposto il documento di ricerca possono ricavare da esso spunti e conoscenze per la redazione anche di articoli a carattere scientifico e divulgativo destinati alla pubblicazione con espressa menzione che sono stati redatti nell'ambito di studi predisposti dalla commissione di studio ODCEC.

In caso di sfruttamento commerciale degli elaborati da parte della ODCEC non dovrà essere riconosciuto agli autori nessun compenso economico in quanto di proprietà della ODCEC. E' qui compreso anche il diritto d'autore. La Consiglio ODCEC potrà altresì decidere di affidare il coordinamento e la gestione della commissione di studio ad organismi e/o enti istituzionali espressione di interesse dell'ODCEC.

Articolo 9

Compensi e spese

L'impegno di componenti delle commissioni di studio è a titolo gratuito.

La Consiglio ODCEC potrà autorizzare il rimborso di eventuali spese sostenute nell'attività delle Commissioni solo per particolari ed eccezionali motivi da convenire preventivamente con il delegato di Consiglio.

Articolo 10

Rispetto del regolamento

Ogni componente della Commissione riconosce vincolante il presente regolamento lo sottoscrive e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

Il Consiglio dell'ODCEC, per proprie esigenze connesse al miglior espletamento delle sue funzioni e ove si presenti la necessità di esprimere in tempi rapidi la propria posizione su argomenti ben identificati e circoscritti, potrà formare gruppi di lavoro a tema che in tempi preconcordati le forniscano gli strumenti conoscitivi ricercati.

Il gruppo di lavoro è presieduto da un delegato del Consiglio stesso e sarà composto da un numero limitato di dottori commercialisti ed esperti contabili



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

che la Consiglio ha facoltà di individuare anche senza particolari procedure di selezione.

Al gruppo di lavoro, ove particolari ragioni lo rendano opportuno, potranno partecipare anche esperti (non dottori commercialisti ed esperti contabili) che saranno individuati autonomamente dal Consiglio su indicazione del delegato a presiedere il Gruppo di lavoro.